

COMMISSIONE

Modifica della proposta di direttiva del Consiglio relativa ai problemi sanitari in materia di produzione e di immissione sul mercato dei prodotti di uova ⁽¹⁾

COM(88) 646 def.

(Presentata dalla Commissione in virtù dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE)

(89/C 53/09)

Il 13 febbraio 1987, la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta in oggetto. In seguito al parere espresso dal Parlamento europeo nella sessione del 16 giugno 1988, sono state apportate alla proposta iniziale le seguenti modifiche:

1. All'articolo 2, il testo del punto 1 è sostituito dal testo seguente:
 - «1. *Prodotti di uova*: uova intere, gialli di uova e albumi o loro miscele dopo la rimozione del guscio e della membrana, destinati al consumo umano; si possono ottenere da uova di galline, anatre, oche, tacchini, galline faraone o quaglie; vi possono essere aggiunti, parzialmente, altri alimenti o additivi, a condizione però che i prodotti di uova così ottenuti contengano elementi naturali costitutivi delle uova in misura pari almeno al 50 %; possono presentarsi in forma liquida, oppure allo stato concentrato, essiccato, cristallizzato, congelato o surgelato;».
2. All'articolo 2, il testo del punto 4 è sostituito dal testo seguente:
 - «4. *Stabilimento*: stabilimento autorizzato al trattamento delle uova e/o alla fabbricazione di prodotti di uova;».
3. All'articolo 2, il testo del punto 5 è sostituito dal testo seguente:
 - «5. *Trattamento*: trattamento dei prodotti di uova mediante un procedimento riconosciuto che risponda ai criteri microbiologici stabiliti nell'elenco delle caratteristiche di cui al capitolo VI dell'allegato;».
4. All'articolo 2, il testo del punto 6 è sostituito dal testo seguente:
 - «6. *Uova incrinata*: uova il cui guscio è danneggiato, ma non presenta una soluzione di continuità e la cui membrana è ancora intatta;».
5. All'articolo 3, il testo della prima frase è sostituito dal testo seguente:

«Ciascuno Stato membro cura che vengano prodotti quali derrate alimentari e utilizzati per la fabbricazione di derrate alimentari soltanto i prodotti di uova che rispondono alle seguenti condizioni generali:».
6. All'articolo 3, il testo della lettera a) è sostituito dal testo seguente:
 - «a) siano stati trattati o preparati in uno stabilimento riconosciuto in conformità dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, e rispondente alle condizioni di cui ai capitoli I e II dell'allegato, e siano inoltre in possesso dei requisiti richiesti dalla presente direttiva, in particolare di quelli di cui all'articolo 5;».
7. All'articolo 3, il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente:
 - «b) siano stati preparati in condizioni d'igiene conformi al disposto dei capitoli III e IV dell'allegato, con uova che soddisfino le condizioni di cui al capitolo IV dell'allegato;».
8. All'articolo 3, il testo della lettera f) è sostituito dal testo seguente:
 - «f) siano stati imballati conformemente alle disposizioni del capitolo VIII dell'allegato;».
9. All'articolo 3, il testo della lettera g) è sostituito dal testo seguente:
 - «g) siano immagazzinati e trasportati conformemente alle disposizioni dei capitoli IX e X dell'allegato;».
10. All'articolo 4, il testo dell'ultimo trattino è sostituito dal testo seguente:
 - «— ogni lotto rechi un'indicazione che consenta d'identificare la data del trattamento; tale indicazione deve figurare nella registrazione del trattamento effettuato e sul bollo sanitario di cui al capitolo XI».
11. All'articolo 5, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
 - «2. Qualora nei prodotti di uova si rilevino tracce di residui in misura superiore alle tolleranze ammesse, tali prodotti non devono essere immessi sul mercato come derrate alimentari;».
12. All'articolo 13, il testo dei paragrafi 2 e 3 è sostituito dal testo seguente:
 - «2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il proprio parere sul progetto entro il termine di due giorni. Esso si pronuncia alla mag-

⁽¹⁾ GU n. C 67 del 14. 3. 1987, pag. 9.

gioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione indicata nel suddetto articolo 148. Il presidente non partecipa al voto. La Commissione adotta le misure previste se sono conformi al parere del comitato. Se esse non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere di quest'ultimo, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

3. Qualora il Consiglio non abbia preso alcuna decisione entro 15 giorni dalla data di presentazione della proposta, la Commissione adotta le misure proposte».

13. All'articolo 14, il testo dei paragrafi 2 e 3 è sostituito dal testo seguente:

«2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in base all'urgenza del problema in esame. Esso si pronuncia alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione indicata nel suddetto articolo 148. Il presidente non partecipa al voto. La Commissione adotta le misure previste se sono conformi al parere del comitato. Se esse non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere di quest'ultimo, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

3. Qualora il Consiglio non abbia preso alcuna decisione entro tre mesi dalla data di presentazione della proposta, la Commissione adotta le misure proposte».

14. Il titolo del capitolo I dell'allegato è sostituito dal titolo seguente:

«Condizioni generali per il riconoscimento e la gestione».

15. Nel capitolo IV dell'allegato, il testo del punto 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. I contenitori utilizzati per il condizionamento delle uova destinate alla fabbricazione di prodotti di uova devono essere secchi, puliti, in buono stato ed essere fabbricati con materiale che protegga le uova da qualsiasi odore estraneo e da ogni rischio di deterioramento della qualità e che non trasmetta alle uova sostanze nocive per la salute dell'uomo. Inoltre, il materiale costitutivo della superficie interna dei contenitori deve essere resistente agli urti.

I contenitori ed il materiale costitutivo della loro superficie interna possono essere riutilizzati soltanto se vengono rimessi a nuovo e rispondono alle caratteristiche tecniche ed igieniche summenzionate».

16. Nel capitolo V dell'allegato, il testo del punto 6 è sostituito dal testo seguente:

«6. Indipendentemente dal procedimento adottato, la rottura delle uova deve essere effettuata in modo da evitare per quanto possibile ogni rischio di contaminazione del contenuto. È vietata la preparazione mediante centrifugazione o schiacciatura di prodotti di uova destinati ad essere consumati come derrate alimentari. La presenza di residui di gusci o di membrane nei prodotti di uova deve essere ridotta al minimo e non deve superare la quantità di cui al capitolo VI, punto 4».

17. Nel capitolo V dell'allegato, il testo del punto 7 è sostituito dal testo seguente:

«7. Dopo la rottura delle uova, ogni particella dei prodotti di uova deve essere sottoposta al più presto ad un trattamento; il trattamento termico consiste in una combinazione adeguata di temperatura e di tempo, allo scopo di eliminare i microrganismi patogeni eventualmente presenti; durante il trattamento termico, le temperature devono essere registrate senza interruzione; le registrazioni relative ad ogni partita sottoposta a trattamento devono essere tenute per due anni a disposizione delle autorità competenti; in caso siano destinate al consumo umano, le partite il cui trattamento sia risultato insufficiente devono essere sottoposte ad un nuovo trattamento».

18. Nel capitolo V dell'allegato è aggiunto il seguente punto 11bis:

«11.bis Negli stabilimenti riconosciuti è vietata, anche a scopi tecnici, la preparazione di prodotti di uova con materie prime non adatte alla fabbricazione di derrate alimentari».